

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

- 1** DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 391.
Criteri e modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 e successive modificazioni concernente «Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11» Pag. 23
- 2** DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 399.
Legge regionale 16 luglio 1998, n. 30. Approvazione dello studio preliminare per l'avvio del Piano Regionale dei Trasporti Pag. 27
- 3** DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 400.
Legge regionale 16 luglio 1998, n. 30. Adeguamenti ed ottimizzazioni delle reti urbane di trasporto pubblico locale. Determinazioni criteri anno 2005 Pag. 30
- 4** DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 407.
Legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1. Criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari per il potenziamento dei servizi di polizia locale degli enti locali Pag. 33
- 5** DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 408.
Articolo 10 legge regionale n. 30/96. Rimuovo dell'incarico al commissario e ai sub-commissari per la ripartizione finanziaria, patrimoniale e del personale tra i Comuni di Fonte Nuova, Guidonia Montecelio e Mentana Pag. 36
- 6** DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 409.
Modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1038 del 2 agosto 2002 riguardante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 15/2001 Pag. 38
- 7** DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° aprile 2005, n. 463.
Reg. (CE) n. 1493/1999 e Reg. (CE) n. 1227/2000; deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 2616 e successive modifiche ed integrazioni. Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione vigneti. Eleggibilità all'aiuto delle spese sostenute dai viticoltori in applicazione del piano regionale Pag. 42
- 8** DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° aprile 2005, n. 467.
D. L. n. 66/2000 e art. 92 legge regionale n. 2/2003: riapertura termini presentazione domande contributo alle imprese artigiane del settore del legno per la prevenzione rischi cancerogeni e mutageni ed integrazioni alle D.G.R. n. 232/2004 e n. 683/2004 Pag. 45
- 9** DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2005, n. 487.
Utenti e Consumatori programma delle iniziative a vantaggio dei consumatori di cui al decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 novembre 2004 Pag. 50

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 5 aprile 2005, n. 689.
Rinnovo della concessione mineraria di acqua termominerale denominata «Terme di Cretone» sita in territorio del Comune di Palombara Sabina (RM) Pag. 56
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 7 aprile 2005, n. 710.
Regolamento CE 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006, deliberazione Giunta regionale n. 2007 del 26 settembre 2000 avviso pubblico Misura III.1 «Misure agroambientali», domande anno 2001. Approvazione elenchi provinciali di liquidazione, elenco regionale n. 29, domande n. 3, importo complessivo Euro 4.725,92 Pag. 59
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 7 aprile 2005, n. 711.
Regolamento CE 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006, deliberazione Giunta regionale n. 191 del 15 febbraio 2002 avviso pubblico Misura III.1 «Misure agroambientali», domande anno 2002. Approvazione elenchi provinciali di liquidazione, elenco regionale n. 38, domande n. 2, importo Euro 7.515,46 Pag. 62
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 7 aprile 2005, n. 712.
Regolamento CE 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006, deliberazione Giunta regionale n. 1521 del 21 novembre 2002 avviso pubblico Misura III.1 «Misure agroambientali», domande anno 2003. Approvazione elenchi provinciali di liquidazione, elenco regionale n. 21, domande n. 3, importo Euro 8.269,18 Pag. 65
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 7 aprile 2005, n. 713.
Regolamento CE 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006, deliberazione Giunta regionale n. 163 del 12 marzo 2004 avviso pubblico Misura III.1 «Misure agroambientali», domande anno 2004. Approvazione elenchi provinciali di liquidazione, elenco regionale n. 11, domande n. 25, importo Euro 156.962,90 Pag. 68
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 11 aprile 2005, n. 720.
Reg. (CE) n. 1493/1999, Reg. (CE) n. 1227/2000; deliberazione Giunta regionale n. 2616/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, campagna 2004/2005. Domande annesse a finanziamento: n. 186, domande non ammesse a finanziamento: n. 25, superficie di intervento: Ha 391.60,57. Spesa a carico di AGEA: Euro 2.776.762,45 Pag. 75
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 12 aprile 2005, n. 733.
Decreto ministeriale 27 marzo 2001, D.G.R. 26 aprile 2002, n. 527, determinazioni n. 730/2003. CAA Euroca S.r.l. Abilitazione nuove sedi operative Pag. 106

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

25 MAR. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

25 MAR. 2005

ADDI'

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - AUGELLO - CIOCCHETTI - IANNARILLI -
ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. -391-

OGGETTO:

Criteri e modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 e successive modificazioni concernente "Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11".



391 25 MAR. 2005



Oggetto:

391 25 MAR. 2005
Criteri e modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 e successive modificazioni concernente "Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11".

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge 28 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 concernente "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'articolo 12 che dispone la predeterminazione di criteri e modalità cui la pubblica amministrazione deve attenersi nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi;

VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 concernente "Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", ed in particolare l'articolo 7 il quale prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione, nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione regionale deve attenersi

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 concernente "Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11.", come modificata dalla legge regionale 18 gennaio 1989, n. 7;

VISTO l'articolo 2 della l. r. 9/1987, così come modificato dall'articolo 2 della l. r. 7/1989, che contiene:

- a) la definizione di cooperative integrate, intendendo tali le cooperative che abbiano fra i loro soci lavoratori una percentuale non inferiore al 30 per cento di cittadini che presentino una riduzione permanente delle proprie capacità lavorative causate da invalidità fisiche, psichiche o sensoriali e, nell'ambito di questa percentuale, almeno il 50 per cento deve essere costituito da persone con invalidità superiore o uguale ai due terzi;
- b) la definizione di consorzi di cooperative integrate, intendendo tali i raggruppamenti associati di cooperative integrate finalizzati esclusivamente alla loro promozione e sviluppo;



39125 MAR. 2005 6

VISTO

in particolare l'articolo 3 che prevede che per conseguire gli obiettivi della promozione delle cooperative c.d. integrate come efficaci strumenti per il reinserimento lavorativo economico e sociale dei cittadini portatori di handicap la Regione:

- a) concede contributi per concorrere alla formazione del capitale sociale;
- b) concede contributi in conto capitale per l'attuazione di progetti di sviluppo;
- c) rimborsa le spese sostenute per l'adeguamento del posto di lavoro o per modificazioni di attrezzature e/o strumentazioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili;
- d) concede contributi commisurati agli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori sostenuti per i lavoratori disabili;
- e) concede borse di lavoro nominative a soci lavoratori di cooperative integrate;
- f) privilegia nell'ambito delle attività di formazione professionale, i corsi rivolti ai lavoratori disabili, con specifico riguardo alle esigenze delle cooperative;

VISTI

gli articoli 87 ed 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea (Trattato CE) in materia di aiuti di stato;

VISTO

il provvedimento della Commissione europea concernente "Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione" (95/C 334/04) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 11 dicembre 1995, n. C334);

VISTO

il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L142 del 14 maggio 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE;

VISTO

il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 10 del 13 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

VISTO

il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione europea del 12 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L337 del 13 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

CONSIDERATO che il regolamento (CE) n. 2204/2002 si applica solo alle misure a favore dell'occupazione che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE e che non costituiscono aiuti di stato le misure in favore dell'occupazione che:

- a) configurino aiuti alla persona che non favoriscono talune imprese o talune produzioni;
- b) non incidano sugli scambi tra Stati membri;
- c) rappresentino misure cosiddette generali volte che non falsano né minacciano di falsare la concorrenza;

CONSIDERATO che già nei citati "Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione" (95/C 334/04) la Commissione europea includeva espressamente tra gli aiuti alla persona che non favoriscono talune imprese né talune produzioni gli interventi che tendono alla promozione dell'occupazione di persone che soffrono di handicap permanenti fisici o mentali;



39125 MAR. 2005 9

CONSIDERATO che la finalità prevalente degli interventi di cui alla l.r. 9/1987 è quella di promuovere, sia direttamente che indirettamente, l'occupazione di persone disabili e comunque di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro;

CONSIDERATA l'opportunità di rivedere, anche alla luce della normativa e degli orientamenti comunitari, i criteri e le modalità di gestione dei contributi di cui alla l.r. 9/1987 come definiti nella deliberazione del Consiglio regionale 13 luglio 1994, n. 1026 concernente "Contributi in favore delle cooperative integrate ai sensi delle leggi regionali n. 9/87 e n. 7/89. Criteri e modalità di distribuzione dei fondi in bilancio.";

ESPERITA la procedura di concertazione e consultazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente,

1) di stabilire i criteri di e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 concernente "Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11", come di seguito individuati:

A) interventi finanziati con le risorse del capitolo di spesa n. H41511 (spese di gestione)

1. viene data priorità ai contributi commisurati agli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori effettivamente sostenuti, relativi ai lavoratori disabili (articolo 3, comma 1, lettera d) della l.r. 9/1987), che verranno concessi su presentazione della documentazione relativa ai versamenti;
2. successivamente a quanto stabilito al punto 1, viene data priorità ai contributi per borse di lavoro nominative fino ad un importo massimo di Euro 2.582,28 (Lire 5 milioni), con un limite massimo di dieci borse a cooperativa, a soci lavoratori o a dipendenti delle cooperative integrate portatori di handicap, finalizzate in particolare all'avvio di nuove produzioni che richiedono una fase di apprendimento o tirocinio (articolo 3, comma 1, lettera e) della l.r. 9/1987).
3. successivamente a quanto stabilito al punto 2, in relazione alle residue disponibilità sul cap. n. H41511, vengono erogati contributi per concorrere alla formazione del capitale sociale delle cooperative integrate, o ai suoi successivi incrementi, per un importo non superiore a tre volte la quota di capitale sottoscritto e versato (articolo 3, comma 1, lettera d) della l.r. 9/1987);

B) interventi finanziati con le risorse del capitolo di spesa n. H42505 (spese di investimento)

1. viene data priorità alle richieste di rimborso per le spese di adeguamento del posto di lavoro o per modificazioni di attrezzature e/o strumentazioni rese necessarie per l'inserimento dei lavoratori portatori di handicap, fino ad un massimo di Euro 2.582,28 (Lire 5 milioni) per ciascun disabile. I finanziamenti non devono superare i costi effettivamente sostenuti che debbono comunque rappresentare costi aggiuntivi rispetto a quelli che il beneficiario



391 25 MAR. 2005

dell'aiuto avrebbe sostenuto se avesse occupato lavoratori non disabili per il periodo in cui il lavoratore o i lavoratori disabili sono effettivamente occupati;

2. successivamente viene data priorità ai contributi in conto capitale per l'attuazione di progetti di sviluppo in misura non superiore al 50 per cento della spesa totale riconosciuta ammissibile

I contributi verranno concessi solo per progetti relativi ad investimenti con priorità per quelli riferiti ad acquisti di attrezzature necessarie per l'esecuzione di commesse di lavoro già ottenute, fermo restando che per gli altri progetti il contributo verrà concesso in misura percentuale, rispetto a quella massima, in relazione alle disponibilità finanziarie.

I contributi verranno concessi in un'unica rata annuale se di importo uguale o inferiore ad Euro 50.000, altrimenti in più rate annuali in relazione alla natura ed alle entità delle spese per la realizzazione del progetto.

C) Per gli interventi di cui alle lettere A) e B), devono essere osservati i seguenti limiti:

1. qualora in attuazione dell'intervento vengano assunti nuovi lavoratori o soci lavoratori disabili, il contributo:

- a) non può essere superiore al 60% dei costi salariali sostenuti per ogni nuovo assunto, calcolati su un periodo di un anno successivo all'assunzione e al lordo delle ritenute fiscali e sociali;

- b) può essere cumulato con aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE o con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi, a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati;

2. qualora non vi siano nuove assunzioni, il contributo, cumulato con aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE o con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi, non può essere superiore per ciascuna cooperativa integrata ad Euro 100.000 su un periodo di tre anni, ad eccezione degli interventi di cui alla lettera B), punto 1, per i quali vale il limite di cui al punto 1, lettera b);

2) di stabilire che i criteri di cui al punto 1) si applicheranno sulle richieste di contribuzione che verranno presentate nel 2005, ai sensi dell'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

29 MAR. 2005

